



Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella scuola

Operazioni anno scolastico 2025/2026

Scheda di approfondimento



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Sommario

MOBILITÀ ANNUALE	3
DATE E TEMPISTICA - DOMANDE A.S. 2025/2026.....	3
RIFERIMENTI	4
DESTINATARI - DOCENTI.....	5
DEROGHE AI VINCOLI	6
DEROGHE AI VINCOLI	6
DESTINATARI - PERSONALE ATA.....	7
SEQUENZE OPERATIVE	7
UTILIZZAZIONE DOCENTI - REQUISITI.....	8
UTILIZZAZIONE PERSONALE ATA - REQUISITI.....	9
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - REQUISITI	10
INDICAZIONE DEL COMUNE	10
DOCENTI - EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI.....	11
PRECEDENZE.....	11
DOCENTI - ART. 8 - PERSONALE ATA ART. 18.....	11
PER DISABILITÀ O PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.....	12
PER ASSISTENZA - DOCENTI ART.8 C.1 PUNTO IV - ATA ART.18 C.1 PUNTO IV.....	13
CONTRATTAZIONE REGIONALE	13
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	14
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	15
PUNTEGGI UTILIZZAZIONI.....	16
PUNTEGGI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.....	16
CONTROVERSIE.....	16
PUNTI DA RICORDARE	17
COPERTURA DEI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI DI DSGA	17
L'INTERIM AI FUNZIONARI E DSGA.....	18
CONFERIMENTO INCARICHI PER SVOLGIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI DSGA	18

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSULENZE
[CONTATTARE LE NOSTRE SEDI LOCALI](#)

MOBILITÀ ANNUALE

In data 10 luglio 2025, è stata siglata, tra i sindacati firmatari del CCNL e il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'[Ipotesi di CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie](#) per il **triennio 2025-2028**, riguardante il personale docente, educativo e ATA della scuola.

Il contratto definisce le operazioni di durata annuale, ovvero quelle che consentono al personale di presentare domanda volontaria per partecipare alla mobilità di un solo anno scolastico **senza modificare la propria titolarità**, prestando servizio in una scuola scelta che abbia disponibilità, nella stessa o in un'altra provincia.

Due sono le possibilità, che hanno obiettivi e requisiti diversi:

UTILIZZAZIONE (*all'interno della provincia tranne nei casi di esubero*)

È un movimento che ha come scopo primario il reimpiego qualificato del personale in soprannumero o in esubero, ma anche la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità degli interessati.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (*provinciale o interprovinciale*)

Un lavoratore della scuola può prestare servizio per un anno, per ragioni di ricongiungimento familiare o cura, in una scuola più vicina alla residenza del proprio familiare.

DATE E TEMPISTICA - DOMANDE A.S. 2025/2026

Personale docente (tutti i gradi)

dal 14 al 25 luglio 2025 - modalità Istanze OnLine

Docenti a tempo determinato finalizzato al ruolo

dal 14 al 25 luglio 2025 - modalità cartacea su modello

Personale educativo e insegnanti di religione cattolica

dal 14 al 25 luglio 2025 - modalità cartacea su modello

Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo)

dal 14 al 25 luglio 2025 - modalità cartacea su modello

I modelli cartacei ufficiali sono disponibili sul sito ministeriale.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi **in tempo utile per le conferme dei docenti di sostegno** su richiesta delle famiglie, e comunque **entro il 31 agosto 2025**.

RIFERIMENTI

- [Ipotesi di CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - triennio 2025-2028](#)
- [Nota operativa 159306 dell'11 luglio 2025](#)
- [CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024](#)
- Modulistica e autodichiarazioni sul sito del MIM
- Contratto integrativo regionale *(sulle materie di cui all'art. 3 del CCNI)*
- [Ordinanza ministeriale 36 del 28 febbraio 2025](#) *(per la documentazione a corredo delle domande)*

Per la compilazione delle domande sono a disposizione i **moduli ministeriali** e i **modelli di dichiarazione personale da allegare**, nello speciale sul nostro sito.

[SPECIALE MOBILITÀ ANNUALE](#)

www.flcgil.it/@3972207

DESTINATARI - DOCENTI

1. L'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria possono essere richieste **a prescindere dagli esiti della mobilità territoriale/professionale** purché in presenza dei requisiti previsti.
2. L'art.1 comma 1 prevede l'applicazione del CCNI «*al personale docente educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*».
3. I docenti immessi in ruolo **prima dell'a.s. 2023/2024** possono presentare **domanda** di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale **indipendentemente dai vincoli** riferibili all'esito nel trasferimento/passaggio su codice puntuale o **dall'avvenuto superamento** dell'anno di prova e formazione.
4. I docenti confermati in ruolo nell'a.s. 2023/2024 con retrodatazione giuridica a.s. 2022/2023 **non hanno vincoli** e seguono il regime antecedente l'attuale applicazione normativa (*art. 13 comma 5 DLgs 59/2017 che ha modificato l'art. 399 del DLgs 297/94*).
5. I docenti assunti a **tempo indeterminato** a partire dall'a.s.2023/24 sono **obbligati alla permanenza triennale** sulla scuola ma possono accedere all'utilizzazione e all'assegnazione provvisoria **solo all'interno** della provincia di titolarità.
6. Per l'assegnazione provvisoria interprovinciale, fanno **eccezione le situazioni di deroga** di cui all'art. 1 comma 17 dell'Ipotesi di CCNI (allegato G).
7. I **docenti assunti da procedura straordinaria** art. 59 comma 4 DL 73/2021, compresi i docenti di sostegno art. 5-ter DL 228/2021 e quelli assunti ai sensi del comma 9-bis, possono accedere all'utilizzazione e all'assegnazione provvisoria all'interno della provincia di appartenenza. Per l'assegnazione provvisoria interprovinciale sono necessarie le deroghe. Nel primo anno di assunzione a TD, la **convalida della domanda è subordinata** al superamento del percorso di formazione e prova.
8. I **docenti GPS sostegno prima fascia** ex legge 74/2023 ed elenchi aggiuntivi hanno un vincolo più rigoroso: partecipano alla mobilità annuale sia nell'ambito della provincia che verso altra provincia **solo se rientrano nelle situazioni di deroga** (art. 1 comma 17). Per il primo anno di assunzione a TD, è condizione il superamento dell'anno di formazione e prova.
9. I docenti assunti a.s. 2024/2025 a **tempo determinato senza abilitazione** da concorso PNRR1 finalizzato al ruolo, possono accedere all'utilizzazione e all'assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità. Per fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, invece, sono necessarie le deroghe (art. 1 comma 17). Per la **convalida della domanda** sarà **indispensabile** aver completato positivamente il **percorso abilitante**.
10. I **docenti** assunti a tempo **indeterminato** a.s. 2024/2025 con sola **decorrenza giuridica** della nomina possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria per la provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dalle deroghe, anche per altra provincia. **Il mancato svolgimento** o superamento dell'anno di formazione e prova **non è fattore ostativo**.
11. Il **docente vincolato**, ma **sprovvisto di deroghe**, se coniuge o parte dell'unione civile convivente di **personale militare** o categoria equiparata trasferito d'autorità, può presentare domanda di assegnazione provvisoria (allegato I sul sito del ministero).

DEROGHE AI VINCOLI

Queste le situazioni:

- a) genitore di figlio di età **inferiore a 16 anni**
- b) beneficiari di **legge 104/92 artt. 21 e 33** commi 3, 5 e 6
- c) fruitori di riposi e permessi previsti dall'**art. 42 del DLgs 151/01** (congedo straordinario) nel previsto ordine di priorità
- d) **coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile** di cui all'art. 2 commi 2 e 3 della Legge 118/1971 (*)
- e) figlio di **genitore ultrasessantacinquenne** (si considera il 65°anno di età entro il 31 dicembre)

(*) «...si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa **non inferiore a un terzo...**»

Nei casi b-c-d) gli interessati devono allegare la **documentazione** e/o la **certificazione** comprovante la specifica situazione legittimante.

Lo stato di **disabilità/invalidità va certificato dalla commissione medica** e/o rilasciato dall'ASL come specificato nell'art. 1 comma 17 del CCNI.

Per i docenti che beneficiano di permessi mensili di assistenza e chiedono il ricongiungimento (oltre al figlio o al genitore) al coniuge/parte dell'unione civile, parente o affine **con disabilità grave** (art. 33 commi 3 e 5 legge 104/92) **non è richiesto** il requisito della **convivenza**.

La lavoratrice **vittima di violenza di genere e inserita nei percorsi di protezione** accede alla mobilità annuale verso una provincia o un comune (distretto sub-comunale) diverso da quello di residenza, oppure anche nello stesso comune se la violenza è riconducibile a luogo di lavoro.

DEROGHE AI VINCOLI

SOPRANNUMERARI A TEMPO DETERMINATO

I docenti di sostegno assunti a **tempo determinato**, se **dichiarati in sovrannumero** rispetto al posto su cui **esercitano il diritto per la conferma in ruolo** e «trasferiti d'ufficio» in un'altra scuola della provincia, partecipano alle utilizzazioni in qualità di **perdenti-posto**, come tutti gli altri docenti, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. Tale circostanza è esplicitamente indicata nella fase 6 dell'Allegato 1 che indica le sequenze operative dei movimenti.

Possono presentare **domanda** chiedendo come **prima preferenza la scuola di ex nomina** (i docenti di sostegno hanno alte probabilità di rientro, vista l'alta disponibilità di posti in deroga) oppure quella di **assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale**.

DESTINATARI - PERSONALE ATA

1. Tutto il **personale a tempo indeterminato** può accedere alla mobilità annuale.
2. Sono compresi i **Funzionari dell'Elevata Qualificazione** anche se nel periodo di vigenza del blocco triennale.
3. Possono presentare domanda i collaboratori scolastici **ex LSU** assunti con rapporto di lavoro a **tempo parziale**, ma limitatamente alle disponibilità di spezzoni non inferiori all'orario di servizio (assegnazione provvisoria).
4. Può chiedere l'utilizzazione il personale dichiarato **inidoneo** a svolgere mansioni nel profilo di appartenenza.

SEQUENZE OPERATIVE

Va prestata particolare attenzione agli allegati dell'ipotesi di CCNI riferiti alle sequenze operative.

- I docenti a TD su sostegno (art. 5 DL 44/2023, art. 59 c. 4 DL 73/2021, art. 5-ter DL 228/2021) possono accedere ai movimenti se in possesso delle deroghe. La loro domanda **è trattata nella fase 40 dell'Allegato 1** limitatamente alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico successivo all'assunzione a TD (personale di cui all'art. 1 commi 14 e 15 CCNI).
- I docenti di sostegno assunti con contratto a TD finalizzato all'immissione in ruolo, se perdenti posto, presentano domanda di utilizzazione che viene trattata **in fase 6** allegato 1 insieme al restante personale soprannumerario.
- I docenti assunti a TD su posto comune da procedure di cui all'art. 59 c. 4 e 9 bis DL 73/2021 o da concorso PNRR1 accedono alla **fase 40 bis (utilizzazioni) e 40 ter (assegnazioni provvisorie)** dell'Allegato 1 limitatamente ai movimenti per l'anno scolastico successivo all'assunzione a TD (personale di cui all'art. 1 commi 15 e 16 CCNI).
- I docenti assunti a TD **negli anni scolastici precedenti** che hanno rinviato l'anno di formazione e prova continuano a collocarsi nella **fase di riferimento**.
- È stato introdotto l'**Allegato 6-bis** con le sequenze relative all'Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni con incarico da DSGA.

UTILIZZAZIONE DOCENTI - REQUISITI

Di seguito chi può presentare domanda.

- I docenti **dichiarati in soprannumero** rispetto all'organico della scuola di titolarità.
- I docenti che si trovano in **situazione di esubero provinciale** o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva.
- I docenti **trasferiti a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non hanno presentato la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o negli **11** anni scolastici precedenti (*dall'a.s. 2015/2016 e successivi*) e che abbiano chiesto, ciascun anno, il trasferimento nella ex scuola di titolarità.
- I docenti **restituiti ai ruoli** ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 3 dell'Ipotesi di CCNI mobilità 2025/28, non soddisfatti nelle preferenze.
- I docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero**, che richiedano l'utilizzazione in diversi ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione e in assenza di qualsiasi altra disponibilità.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso dello specifico **titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno o su indirizzo didattico differenziato, **nello stesso grado di scuola**.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti presso le strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie **nonché sulle sedi di organico dei CPIA** e sui posti relativi ai **percorsi di secondo livello** (ex corsi serali).
- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese**, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- I docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono l'utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.
- Gli **insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali** sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
- Il **personale ITP in esubero** che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 e ss.mm. per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli **Uffici Tecnici** costituiti negli istituti tecnici e professionali.
- Gli **insegnanti di religione cattolica** immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 e dell'art. 1-bis DL 126/2019, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

L'utilizzazione si chiede **solo all'interno della provincia di titolarità**.

Fa eccezione il **caso dell'esubero** provinciale dove, ferma restando la possibilità da parte dell'UST di assegnare d'ufficio il docente su altre classi di concorso/tipologia di posto anche di grado diverso sul quale abbia titolo, è **possibile l'operazione in provincia diversa**.

L'utilizzazione **NON interrompe** la continuità del servizio.

UTILIZZAZIONE PERSONALE ATA - REQUISITI

Può presentare domanda:

- **personale soprannumerario** sull'organico di titolarità, ivi compreso il Funzionario delle Elevate Qualificazioni con incarico di DSGA
- **personale trasferito a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non ha presentato la domanda) in quanto soprannumerario nello stesso anno scolastico o negli **11** anni scolastici precedenti (*dall'a.s. 2015/2016 e successivi*)
- **personale restituito ai ruoli e alle qualifiche di provenienza** ai sensi dell'art. 38 dell'Ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda
- **funzionari** titolari di **incarico di DSGA dichiarati inidonei** a svolgere le mansioni relative alla posizione di lavoro di DSGA
- coloro i quali sono **dichiarati inidonei** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, che svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente
- personale **senza sede definitiva**
- personale assunto **a tempo indeterminato il 1° settembre 2024, assegnato d'ufficio** in quanto non soddisfatto nelle preferenze della mobilità
- **personale proveniente da altra provincia** in cui ci sia situazione di **esubero**
- **personale dell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione** che, a seguito del **dimensionamento**, è stato assegnato in una scuola situata in **comune o distretto sub comunale diverso** rispetto a quello di precedente titolarità e chiede l'utilizzazione in scuola del comune o distretto sub comunale di precedente titolarità
- personale **già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate** che, a seguito di dimensionamento, sono confluiti in istituzioni scolastiche di comune diverso.

Analogamente ai docenti, l'utilizzazione si chiede **solo all'interno della provincia di titolarità**, salvo in caso di esubero.

L'utilizzazione **NON interrompe** la continuità del servizio.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - REQUISITI

È necessario il requisito del **ricongiungimento** con uno dei seguenti familiari (*non è previsto l'ordine di priorità*):

- figlio o affidato
- coniuge/parte unione civile/convivente, compresi parenti/affini, purché “**conviventi stabili**” (stesso indirizzo e numero civico della residenza)
- soggetto con disabilità in situazione di gravità **anche se non convivente**
- genitore

Oppure per motivi di **grave esigenze di salute** del richiedente.

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune tranne nel caso questo sia suddiviso in **distretti sub-comunali**.

L'assegnazione provvisoria si chiede all'interno della provincia di titolarità oppure verso **una sola provincia**.

L'aver ottenuto l'assegnazione provvisoria **interrompe la continuità di servizio**. Fa eccezione il caso del soprannumerario che richiede il rientro nella ex-scuola di titolarità in **ciascun anno del decennio** in ambito provinciale. Qualora venga soddisfatto nella domanda interprovinciale, anche per lui risulta interrotta la continuità.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

INDICAZIONE DEL COMUNE

Il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento o di esigenze di salute, **deve essere indicato obbligatoriamente per primo** (*può essere preceduto da preferenze puntuali di scuole all'interno del comune o del distretto*) quando si intendono indicare preferenze **per altri comuni o scuole di essi** (CCNI art. 7 c. 8 – art. 17 c. 4).

L'indicazione sintetica è obbligatoria anche nel caso **vi sia una sola istituzione scolastica**.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non annulla la domanda, **ma la limita esclusivamente alle sedi del comune** di ricongiungimento e alla stessa tipologia di posto/classe di concorso.

Nell'ottica di ampliare le possibilità, per il **personale in part-time**, l'assegnazione provvisoria può essere disposta anche su **spezzone corrispondente** all'orario di servizio.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

DOCENTI - EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per la classe di concorso di titolarità e **solo in subordine** verso altre classi di concorso o tipologia di posti per i quali si possiede l'abilitazione e/o la specializzazione. Rimane fermo il **vincolo quinquennale** su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato.

È disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello **stesso grado**, classe di concorso/tipologia di posto **precede** quella per **classi di concorso/tipologia di posto o gradi diversi**.
- È stato chiarito che **le preferenze** espresse nell'apposita sezione del modulo domanda (tutte, fino all'ultima indicata e indipendentemente se con codice puntuale o sintetico) **saranno esaminate** nell'ordine riportato per la classe di concorso/tipologia di posto di appartenenza e **in subordine** per le ulteriori e diverse tipologie di posto o classi di concorso.
- Il docente **beneficiario di precedenza** di cui all'art.8 viene trattato **con priorità nell'ordine previsto** nella sequenza operativa.
- Le operazioni finalizzate alla **copertura dei posti di sostegno** con personale provvisto di titolo di specializzazione, precedono le operazioni su posto comune.
- L'**assegnazione provvisoria interprovinciale** su posto di sostegno per i **docenti non specializzati** può essere disposta in subordine all'accantonamento delle disponibilità destinate ai docenti a tempo indeterminato e determinato specializzati aventi titolo alla nomina. Requisito richiesto è quello di essere **in fase conclusiva di un percorso di specializzazione** su sostegno oppure di aver prestato **almeno un anno di servizio** - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.

PRECEDENZE

DOCENTI - ART. 8 - PERSONALE ATA ART. 18

Hanno titolo alla precedenza le **seguenti categorie**:

- *lavoratore con gravi motivi di salute (personale non-vedente e emodializzato)*
- *personale trasferito d'ufficio richiedente il rientro nella ex-scuola di titolarità*
- *lavoratore con L. 104/92 personale, oppure che abbia esigenze di particolari cure continuative*
- *chi assiste un familiare con disabilità in situazione di gravità L. 104/92*
- *genitore con figlio/a fino a 6 anni. Genitore con figlio/a di età >6 anni e fino a 16 ma solo nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali*
- *personale cessato dal collocamento fuori ruolo (solo per i docenti)*
- *personale ATA dichiarato inidoneo nel proprio profilo e che svolge mansioni di altro profilo, richiedente conferma nella scuola di precedente utilizzazione.*
- *coniuge convivente di militare/diplomatico/prefetto trasferito d'autorità (solo ass. provvisorie)*
- *personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali (solo assegnazioni provvisorie)*
- *personale che rientra dall'aspettativa sindacale (solo assegnazioni provvisorie).*

La certificazione attestante la situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del **sogetto con disabilità da assistere** può anche essere **“rivedibile”** purché la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico.

Le precedenze sono **funzionalmente inserite in sostanziale coerenza** con le disposizioni previste nel CCNI mobilità.

Per partecipare ai movimenti con precedenza è **obbligatorio** indicare per esteso il codice del comune di beneficio/assistenza/cura (o distretto sub-comunale) qualora, **successivamente**, si richiedano sedi relative **ad altro comune**. Fa eccezione il personale **non vedente ed emodializzato**.

Anche **il personale art. 21 legge 104/92** è tenuto a indicare il comune o il distretto sub comunale di residenza qualora, **successivamente**, richieda sedi relative **ad altro comune**.

Affinché la domanda sia compilata correttamente, il codice-comune va altresì inserito nel caso di comuni **con una sola istituzione scolastica**.

PRECEDENZE

PER DISABILITÀ O PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

- **Personale art. 21 legge 104/92**

Beneficia di precedenza all’interno della provincia in cui è ubicato il comune o distretto sub comunale di residenza purché sia espresso prima di altri comuni

- **Personale (non necessariamente con disabilità) con gravi patologie e cure continuative**

Il diritto si esercita indicando la preferenza verso una scuola del comune di cura, oppure per l’intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).

- **Personale art. 33 c. 6 legge 104/92**

Il diritto si esercita esprimendo la preferenza verso una scuola del comune di propria residenza, oppure per l’intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).

L’indicazione sintetica è obbligatoria anche laddove ci sia **una sola istituzione scolastica**.

La precedenza si applica all’interno dello stesso comune nel caso di **suddivisione in più distretti sub-comunali**.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non comporta l’annullamento della domanda, ma fa decadere il diritto di **precedenza** su tutte le sedi espresse.

PRECEDENZE

PER ASSISTENZA - DOCENTI ART.8 C.1 PUNTO IV - ATA ART.18 C.1 PUNTO IV

Il riferimento è alle seguenti categorie, la cui domanda è trattata **in ordine di priorità**:

lett. g) genitore/adottante/tutore legale di figlio con disabilità; fratelli/sorelle conviventi L.104/92.

lett. h) coniuge/unione civile/convivente di fatto (legge 76/2016) di persona con disabilità

lett. i) figlio/a che assiste il genitore legge 104/92 con gravità

lett. l) genitore con figlio fino a 6 anni di età (art. 42-bis DLgs 151/2001)

lett. m) genitore con figlio da 6 a 16 anni di età (solo ass. provvisorie interprovinciali)

lett. m-bis) fratelli/sorelle non-conviventi legge 104/92

lett. n) parente/affine fino al terzo grado di persona con disabilità

In relazione alle lett. g), h), i), m-bis), n)

Non c'è l'esclusività nell'assistenza alla disabilità e, pertanto, **non sussistono obblighi di autodichiarazione** circa l'essere referente unico.

Va espressa preferenza verso una scuola del comune di assistenza, oppure l'intero comune/distretto sub-comunale (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni). Diversamente la domanda non viene annullata, ma valutata **senza nessuna precedenza** su tutte le sedi indicate.

In relazione alle lett. i), m-bis), n)

La precedenza è riconosciuta a condizione che sia stata prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire dei **giorni di permesso mensile retribuito** come da art. 33 comma 3 Legge 104/92 o di periodi di congedo di cui all'art. 42 comma DLgs 151/01.

L'indicazione sintetica è obbligatoria anche laddove ci sia **una sola istituzione scolastica**.

La precedenza si applica all'interno dello stesso comune nel caso di **suddivisione in più distretti sub-comunali**.

CONTRATTAZIONE REGIONALE

La trattativa si deve concludere in **tempo utile** allo svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Gli accordi determinano i criteri di definizione del **quadro complessivo delle disponibilità**, distinte in posti dell'organico dell'autonomia, l'adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto, i posti in deroga e quelli "non coperti" per normativa e/o istituti contrattuali. Prima delle operazioni, **per ogni provincia**, deve essere data **tempestiva informazione alle OO.SS (CCNI art. 3 comma 6 CCNI)**.

Nel contratto integrativo è facoltà prevedere ulteriori forme di utilizzazione **nei limiti delle casistiche previste dal CCNI**, per rispondere alle esigenze del territorio; in alcuni casi, riguardo ai docenti, vengono declinate forme di **ottimizzazione-cattedra**.

Attiene a questo livello di trattativa anche l'eventuale definizione di situazioni specifiche che riguardano la **classe di concorso A-23 "Italiano per alloggiotti"** in attuazione dell'art. 11 del DL 71/2024, e la sperimentazione dell'**indirizzo didattico Montessori nella secondaria** con riferimento all'art. 2 della legge 150/2024.

La contrattazione regionale integrativa valuta anche le misure straordinarie a tutela delle zone già colpite dagli eventi sismici del 2017 in Campania e pregressi, delle emergenze alluvionali di maggio 2023 nelle province di Emilia Romagna e Marche (Pesaro, Fano e Urbino) e degli eventi sismici più recenti del 2024 e 2025 nell'area Flegrea.

Possono essere individuati ulteriori criteri nel caso in cui residuino posti liberi di DSGA **dopo l'applicazione integrale dell'art. 14 del CCNI** «Copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di DSGA»

Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle **assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale** visto che i movimenti riguardano l'intero territorio nazionale.

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Utilizzazione

- *dichiarazione personale cumulativa*

Non è necessaria altra documentazione in quanto la valutazione dei titoli del personale e il relativo punteggio sono formulati dalla scuola in cui detto personale presta servizio, ai sensi dell'art. 1 commi 6 e 7.

Occorre, però, attenersi a **possibili diverse richieste** da parte degli UU.SS.TT. in merito alla presentazione degli allegati di servizio.

Assegnazione provvisoria

- *dichiarazione personale cumulativa*

È necessario l'**allegato G** a integrazione della domanda per i docenti appartenenti a categorie in deroga. L'**allegato I** per il coniuge convivente di militare o equiparato.

I docenti di sostegno immessi in ruolo da DD 510/2020 devono produrre l'**allegato L** come dichiarazione sostitutiva di abilitazione su classe di concorso.

I docenti assunti a TD da concorso PNRR 1 devono comunicare il **conseguimento dell'abilitazione** entro il **10 agosto 2025** per sciogliere la riserva.

Precedenze

Le dichiarazioni personali possono essere allegate in autocertificazione.

Rimane fermo l'obbligo di presentare le certificazioni mediche. Nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all'art. 4 della [OM mobilità 36/2025](#).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si possono indicare al massimo:

- 20 preferenze - docenti scuola infanzia e primaria
- 15 preferenze - docenti scuola secondaria di I e II grado
- 7 preferenze - personale educativo
- 15 preferenze - personale ATA

Le preferenze sono esprimibili tramite i **codici** di: scuola, comune (o distretto sub-comunale) distretto, provincia.

Le **domande con procedura online** vanno inoltrate, entro le previste scadenze, tramite l'accesso a Istanze online "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" con le credenziali digitali SPID/CIE.

Per quelle in **formato cartaceo**, nei medesimi termini di scadenza, si utilizzano i moduli predisposti dal Ministero dell'istruzione e del merito, scaricabili al link che sarà disponibile a partire dal 14 luglio. Le domande cartacee devono essere indirizzate **all'Ufficio Scolastico della provincia di titolarità**. Per destinazione **ad altra provincia** le domande vanno indirizzate direttamente all'**Ufficio Scolastico della provincia richiesta**, che comunicherà l'eventuale movimento disposto all'UST di provenienza (art. 9 comma 4 e art. 19 comma 3).

Le domande dei docenti **neoassunti a TD** e dei docenti di sostegno **titolarizzati coi codici ADML – ADSL – BDSL** che hanno concluso il quinquennio, sono presentate su specifico modello cartaceo, differenziato per grado di scuola, disponibile sul sito del ministero nell'apposita sezione.

Le domande degli **insegnanti di religione cattolica** (Mod. UR1 e UR2) sono presentate **in cartaceo** alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta.

ATTENZIONE

*Per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del solo **personale ATA**, in alcuni casi gli Uffici Scolastici Territoriali predispongono una apposita piattaforma (oppure uno specifico indirizzo-mail) cui inviare le domande. È necessario **verificare direttamente a livello locale**, sul sito internet dell'UST o tramite le scuole.*

La nota operativa richiama esplicitamente che le domande, oltre a prevedere l'uso dei modelli pubblicati sulla sezione *Mobilità* del sito, «devono essere presentate secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (**posta elettronica certificata**)».

PUNTEGGI UTILIZZAZIONI

ALLEGATO 2 DOCENTI - ALLEGATO 4 ATA

- Si considerano i **titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande** di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
- Nei titoli di servizio **va valutato anche l'anno scolastico in corso** e l'eventuale aggiornamento della **continuità**.
- Per ottenere il **punteggio del comune** di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica **precedente di almeno tre mesi** rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande.
- Nel caso di ricongiungimento a coniuge/parte dell'unione civile/convivente trasferito per lavoro, **si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull'iscrizione anagrafica**.
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.
- In **caso di parità di precedenza e di punteggio** prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

PUNTEGGI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

ALLEGATO 3 DOCENTI - ALLEGATO 5 ATA

Per i docenti, il **punteggio attribuito ai figli è stato modificato** come nel CCNI mobilità 2025/28: punti 5 = fino a 6 anni / punti 4 = età superiore a 6 anni e fino a 18.

Si considera il 31 dicembre per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento al genitore è attribuito **solo** nel caso abbia **un'età superiore a 65 anni** (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

Nel caso di ricongiungimento al genitore di età inferiore a 65 anni, è **fatto salvo il requisito ma non l'attribuzione del punteggio**. Quindi l'assegnazione provvisoria è disposta con **punti zero**.

CONTROVERSIE

L'art. 20 comma 3 dispone:

Reclami

«Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.

La pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenza, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dei dati personali)».

PUNTI DA RICORDARE

Non è più richiesto il codice personale in considerazione dei nuovi sistemi di autenticazione adottati (SPID/CIE).

Dalla voce **Altri servizi** si accede alla **Gestione allegati**, area sulla quale vanno pre-caricati i documenti per regolarizzare la domanda. Tali documenti devono essere **riportati dopo il salvataggio del modulo compilato** affinché risultino effettivamente inclusi. È importante fare attenzione a **come si nominano i file**, per evitare errori nel recupero degli stessi.

La domanda può essere sempre annullata e modificata **entro i termini** di chiusura delle istanze.

Se modificata, deve essere confermata e inoltrata nuovamente. Ogni nuovo invio sostituisce quello precedente.

Verificare che l'inoltro sia avvenuto: il **sistema invia una mail** all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'utente oppure è possibile la visualizzazione nello spazio-archivio.

Seguire periodicamente il sito dell'UST per **controllare la pubblicazione della graduatoria** (provvisoria e definitiva) e/o l'**eventuale esclusione** della domanda.

COPERTURA DEI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI DI DSGA IL QUADRO RIEPILOGATIVO

Questa operazione avviene solo dopo l'espletamento di quelle relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie dei funzionari EQ già titolari di incarico di DSGA.

Gli Ambiti Territoriali (e non i DS o altri soggetti) conferiscono gli incarichi annuali su:

1. **posti liberi e/o vacanti** ai **funzionari EQ** privi di incarico di DSGA (situazione che riguarda pochi territori). L'accettazione è obbligatoria
2. **posti liberi ma non vacanti** per conferimento incarico ad *interim* ai funzionari EQ con incarico di DSGA che abbiano dato la disponibilità
3. **posti liberi e vacanti** agli **assistenti amministrativi disponibili a svolgere le mansioni superiori di DSGA** (Legge stabilità 2013 – Art. 1 comma 2 CCNI).

Criteri e priorità per il conferimento degli incarichi sono previsti dal CCNL 19/21 e dal DM 7 luglio 2024. Sono stati ripresi nel CCNI per fornire un quadro di maggiore chiarezza sia normativo che contrattuale e pertanto **non possono essere derogati** dagli accordi regionali.

Gli accordi regionali, invece, potranno **individuare ulteriori criteri** solo ed esclusivamente **in caso di posti residui** dopo il conferimento degli incarichi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Nessuna assegnazione può prescindere dalla volontarietà da parte del funzionario EQ con incarico di DSGA (tranne l'eventuale collocazione di DSGA in esubero sull'organico).

L'INTERIM AI FUNZIONARI E DSGA

Sui **posti liberi ma non vacanti**, compresi quelli il cui titolare è assente per un **periodo continuativo superiore a 3 mesi**, si procede secondo i criteri di cui al DM 132/2024 relativo al conferimento degli incarichi *ad interim* ai funzionari EQ già titolari di incarico di DSGA.

CONFERIMENTO INCARICHI PER SVOLGIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI DSGA

La domanda è volontaria e **sono gli Ambiti Territoriali Provinciali** e non gli USR o gli stessi Dirigenti scolastici ad aprire gli interPELLI.

Gli incarichi vengono conferiti **sulla base dei criteri** previsti all'art. 14 comma 1 commi c), d), e), f) dell'Ipotesi di CCNI 2025/28:

- c) *al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;*
- d) *ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;*
- e) *ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;*
- f) *al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.*

Il personale alle lettere d) - e) è graduato sulla base delle **tabelle allegate alla procedura valutativa** per le progressioni verticali (DM 74/2024).

SPECIALE MOBILITÀ ANNUALE

www.flcgil.it/@3972207

